



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 27/03/2009 Sessione ordinaria di prima convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.):
DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2009 ED
INTEGRAZIONI AL RELATIVO "REGOLAMENTO" DI
APPLICAZIONE.**

L'anno **duemilanove**, addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **21.00**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Ferruccio Bellani il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BELLANI Ferruccio	SI	
2	MICHELI Jacopo		SI
3	MIZZOTTI Marco	SI	
4	ANNONI Luigi	SI	
5	CANTELLI Franco	SI	
6	BIGNAMI Maria Elda	SI	
7	BIONDINI Rocco Andrea	SI	
8	MILANESI Paolo	SI	
9	CAZZAMALI Paolo	SI	
10	LOCATELLI Giuseppe	SI	
11	BOMBARI Marco	SI	
12	VEZZALI Giuliano	SI	
13	PLIZZARI Ettore	SI	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Alesio Massimiliano

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2009 ED INTEGRAZIONI AL RELATIVO "REGOLAMENTO" DI APPLICAZIONE.

(Delib. CC n°. 08 del 27 marzo 2009)

E' presente l'Assessore Comunale, esterno al Consiglio Comunale, sig. Ferrari Stefano.

RELAZIONA il Sindaco.

Interviene il Consigliere Comunale LOCATELLI GIUSEPPE, Capogruppo Consiliare del Gruppo "Insieme per Madignano": *"Anche in questo caso la maggioranza conferma le aliquote dell'anno 2008.*

Noi di Insieme per Madignano proponiamo, come fatto nel passato, la riduzione dell'aliquota ordinaria dal 5,5 % al 5 % , e di non applicare le attuali aliquote sulle aree fabbricabili.

Tutto ciò per dare qualche segnale positivo alla cittadinanza madignanese.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare per comprovare l'assegnazione in comodato d'uso gratuito, io suggerirei di utilizzare un modulo redatto dall'amministrazione comunale, cioè un fac-simile al contratto di comodato d'uso, che deve essere compilato dal richiedente e dal beneficiario, solo con i dati necessari, quali dati anagrafici, codice fiscale, etc..

Cerchiamo di semplificare le cose, non facciamo ricorrere i cittadini a consulenze esterne o ai CAF.

Per tutto ciò, noi consiglieri del Gruppo "Insieme per Madignano" VOTEREMO CONTRO alla presente proposta di deliberazione".

Risponde il SINDACO: *"Ribadisco quanto già dichiarato al punto precedente, ed inoltre, vorrei sottolineare che questa Amministrazione non può essere accusata di "sperperare", anzi, ha sempre usato al meglio le disponibilità finanziarie, come del resto risulta dagli avanzi di amministrazione derivanti dalle partite correnti. Riguardo alle modifiche/integrazioni al regolamento ICI, sono d'accordo sulla necessità di ridurre al minimo l'eventuale disagio per i cittadini. Credo anch'io si possa predisporre un "fac-simile" di attestazione che non sia però obbligatorio, ma possa essere d'aiuto nella predisposizione della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'ICI".*

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 29 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata nella misura del 5,5 per mille (Cinquevirgolacinque per mille) l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune per l'anno 2007, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.vo 30/12/1992 n°504 e successive modificazioni;

RIBADITO che l'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 6 per mille, ovvero il 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio;

VERIFICATO il gettito del tributo dell'anno 2008 e fatte le opportune proiezioni per l'anno 2009 sulla base dei dati forniti dal Concessionario della riscossione delle imposte;

PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 30° dell'art. 77/bis della Legge 06/08/2008 n° 133 di conversione del D.L. 25/06/2008 n° 112, e precisamente che: ***"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";***

ATTESO che, per l'anno 2009, l'Amministrazione Comunale intende CONFERMARE l'aliquota dell'imposta nella misura del 5,5 per mille, MANTENENDO l'aliquota ridotta del 5,0 per mille per "gli immobili adibiti ad abitazione principale" (istituita con la delibera G.C. n° 03/2004);

DATO ATTO che, a partire dal 01/01/1997, la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è stata fissata in L.200.000 (**pari a Euro 103,29**), come previsto dall'art. 3, c.55, punto 2, della L. 23/12/1996 n° 662;

DATO ATTO che la **Legge 24 luglio 2008, n. 126** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008), ha rivisto il regime di imposizione fiscale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), introducendo la seguente nuova disciplina:

Art. 1. - Esenzione ICI "prima casa" (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale)

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5. (Soppresso).

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

CONSIDERATO che, a seguito del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1° e 2° della citata Legge 24 luglio 2008, n. 126, sono esclusi dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili anche le abitazioni assimilate ad abitazione principale, se ciò è previsto con regolamento o delibera comunale;

PRESO ATTO che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del C.C. n. 26 del 26.04.1999 (Modificato con delibera C.C. n. 33 del 24.05.99 in Risposta O.I. n. 70 del 10.05.99; Modificato altresì con delibera C.C. n. 2 del 04.02.2005), prevede l'equiparazione ad abitazione principale per quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (stabilendo il grado di parentela) di 2° grado.

CONSIDERATO che si palesa necessario, in relazione all'attuale disciplina regolamentare afferente l'assimilazione ad abitazione principale, integrare la medesima, per quanto riguarda i seguenti profili:

- 1) **Documentazione comprovante l'assegnazione in comodato d'uso gratuito, al fine d'ottenere l'assimilazione:** contratto di comodato, redatto in atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 2) **Decorrenza dei benefici, richiesti in relazione alla data di presentazione dell'istanza documentata:** dal 1 luglio, oppure dal 1 gennaio dell'anno seguente, a seconda che la richiesta, debitamente documentata, sia stata presentata entro il 30 giugno, oppure successivamente a tale data.

VISTO l'art. 1 –comma 169 – della legge 27/12/2006, n° 269 “Finanziaria 2007” che stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RILEVATO, inoltre, che il comma 156 della medesima legge 27/12/2006, n° 269 “Finanziaria 2007” stabilisce che “All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale», e che tale norma attribuisce, quindi, al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione della aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

DATO ATTO che la Legge 24/12/2007 n° 244 “Finanziaria 2008” e Legge 22/12/2008 n° 203 “Finanziaria 2009”, non hanno apportato modifiche alla predetta disposizione legislativa;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto con Decreto M.I. del 13/12/2008 (in G.U. n° 03 del 05/01/2009), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2009, è stato differito al 31/03/2009;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Con voti **favorevoli n. 08**, **contrari n. 04** (Locatelli, Bombari, Vezzali e Plizzari), **astenuiti n. 00**, su n. 12 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per l'anno **2009**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
 - **aliquota ordinaria** confermata nella misura del **5,5 per mille** per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario e quelli equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
 - **aliquota ridotta** del **5,0 per mille** per i soli immobili adibiti ad **abitazione principale** del proprietario e per quelli equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
- 2) Di integrare il Regolamento Comunale I.C.I., per quanto concerne l'assimilazione ad abitazione principale e la fruizione del correlato beneficio, introducendo la seguente disciplina (dopo ultimo comma dell'articolo 21):
 - a) Documentazione comprovante l'assegnazione in comodato d'uso gratuito, al fine d'ottenere l'assimilazione: contratto di comodato, redatto in atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - b) Decorrenza dei benefici, richiesti in relazione alla data di presentazione dell'istanza documentata: dal 1 luglio, oppure dal 1 gennaio dell'anno seguente, a seconda che la richiesta, debitamente documentata, sia stata presentata entro il 30 giugno, oppure successivamente a tale data.
- 3) Di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione della **legge 24 luglio 2008, n. 126** sarà **rimborsato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni**, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della medesima legge **24 luglio 2008, n. 126**.
- 4) Di dare atto, inoltre, che il gettito complessivo dell'imposta previsto a bilancio per l'anno 2009 è pari ad **€uro 368.000,00**, di cui: **€uro 355.000,00** quali "**introiti anno 2009**" ed **€uro 13.000,00** quali "**introiti anni precedenti**".
- 5) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2009, in conformità a quanto disposto dall'articolo 172, lett. e), del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione Imposte EQUITALIA SRT spa per gli adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale,

Con voti **favorevoli n. 08**, **contrari n. 04** (Locatelli, Bombari, Vezzali e Plizzari), **astenuiti n. 00**, su n. 12 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 7) Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to *Ferruccio Bellani*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Alesio Massimiliano*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del

Comune il : **_ 04 aprile 2009** _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li __ 04 aprile 2009 ____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Alesio Massimiliano*

ESECUTIVITA'

▪ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ .

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi **10** giorni dalla pubblicazione.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Alesio Massimiliano

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano

IL SEGRETARIO GENERALE